

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13505 Anno 2018

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 29/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 13989-2017 proposto da:

ROVER SANTE, domiciliato in ROMA presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO IURILLI giusta procura in calce al ricorso;

[Handwritten signature]
C.U. + C.

- ricorrenti -

nonchè contro

DAL CIN RESI, GALLO MARISA, GAVA FRANCESCA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 8490/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1771
18

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 95 del 2007, dichiarava sciolta la comunione ereditaria mobiliare scaturente dalla morte di Dal Cin Sisto e Dal Cin Giuseppe, tra Rover Sante, Gava Santa e Gallo Marisa, assegnando la somma di Euro 29.432,98 alla Gava, ed al Rover e alla Gallo, per ciascuno, quella di Euro 16.710,39.

Avverso questa sentenza, interponeva appello il Rover denunciando: a) l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, dopo aver quantificato l'ammontare dei singoli assegni, avrebbe omesso di individuare chi tra i condividenti avrebbe dovuto pagare quello spettantegli ed, altresì, di quantificare, con esattezza, gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonchè, la somma posta a carico della Gava e a favore degli altri due coeredi, relativa al controvalore dei buoni postali infruttiferi del libretto di risparmio presso la Banca del Friuli e dei fondi di investimento Gestiras e Multiras ed, infine, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto di ricavi ottenuti dalla lavorazione dei terreni di proprietà del de cuius. b) l'omesso esame dell'attivo costituito dalle somme portate da 4 assegni bancari intestati a Dal Cin Sisto per un complessivo importo di Lire 3.982.453; c) l'erronea quantificazione di quanto sarebbe stato percepito da Dal Cin Ines dal Molino Zanussi in pagamento di un credito del de cuius Dal Cin Sisto.

Si costituivano le appellate chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 822 del 2013, rigettava l'appello, confermava la sentenza di primo grado, condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte triestina, il Tribunale aveva correttamente ricostruito l'asse mobiliare di cui si dice e, correttamente, ne aveva individuato le quote spettanti ai coeredi.

A seguito di ricorso proposto dal Rover sulla base di un unico motivo, questa Corte con la sentenza n. 8490/2016 del 29 aprile 2016 rigettava l'impugnazione.

Osservava la Corte che l'unico motivo di ricorso lamentava l'omesso esame in relazione al 4^a e 5^a motivo di appello, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalle richieste istruttorie anche afferenti alle prove orali per interrogatorio formale e per testi di parte ricorrente, che si doleva anche del fatto che la Corte distrettuale non aveva indicato, in modo chiaro, la cifra esatta che la Gava doveva ai coeredi, risultando mancanti ed ignorate diverse poste che dovevano confluire nella massa ereditaria. La Corte territoriale di Trieste aveva omesso di affrontare: a) il punto decisivo degli interessi, considerato che le perizie, agli atti, risultavano alquanto generiche. Inoltre la circostanza secondo cui la Gava avesse ritirato a suo tempo dalla posta, con comportamenti censurabili, anche sotto il profilo penale, somme di pertinenza anche delle altre parti, imponeva alla Corte di Appello di approfondire in sede istruttoria le circostanze che consentissero l'esatta individuazione dei frutti civili, anche in relazione al c.d. danno da svalutazione monetaria, b) avrebbe ignorato completamente il dare della Gallo, erede di Dal Cin Ines, al Rover, in quanto nella stessa CTU si dava erroneamente atto del fatto che non sarebbe stata prodotta documentazione probante sulle modalità dell'avvenuto incasso dei quattro assegni bancari non trasferibili intestati a Dal Cin Sisto. Inoltre la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di CTU integrativa; c) avrebbe omesso la pronuncia sulla richiesta di rinnovare la CTU in ordine alle quote spettanti al Rover su taluni beni comuni.

Ad avviso di questa Corte il motivo era inammissibile, non solo perché si traduceva nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali, non proponibile nel giudizio di cassazione, ma, soprattutto, perché la censura non integrava un'ipotesi riconducibile alla normativa di cui all'art. 360, n. 5, così come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, cui è soggetta la sentenza impugnata.

Infatti, la Corte distrettuale aveva avuto modo di chiarire che correttamente il primo giudice aveva posto a carico della sola Gava la quota, comprensiva di interessi, di spettanza degli altri due condividenti, avuto riguardo ai buoni postali fruttiferi, al libretto di risparmio presso la Banca del Friuli e ai fondi di investimento.

Inoltre, aveva specificato che la Gava aveva versato prontamente la somma di Euro 11.571,11 conformemente ai non contestati conteggi del CTU.

Ancora, erano stati riconosciuti gli interessi legali, ma non anche un maggior danno, sia esso rappresentato dalla rivalutazione monetaria, dato che non risultava che questo fosse stato chiesto, e tenuto conto che il ritardo nell'adempimento della obbligazione in esame è disciplinato dall'art. 1224 c.c., comma 2 e, pertanto, oltre la somma corrispondente al debito originario ed agli interessi legali che sono dovuti indipendentemente dalla prova del danno (dell'art. 1224 cit., comma 1), spetta il risarcimento del maggior danno, se è stata effettuata richiesta e ne è data dimostrazione.

Osservava altresì che il CTU aveva riferito di non essere stato in grado di accettare se i 4 assegni bancari emessi a favore di Dal Cin Sisto e i due buoni fruttiferi esibiti in fotocopia da Gallo Marisa fossero stati effettivamente incassati ed, eventualmente, da chi, il che comportava il difetto di prova

circa l'esistenza degli indicati cespiti ed il fatto che fossero caduti in successione.

Doveva quindi ritenersi che la Corte distrettuale avesse considerato che la CTU espletata fosse esaustiva e non bisognevole di integrazione, laddove la doglianza circa l'omessa pronuncia dei giudici di merito circa una richiesta di rinnovazione della CTU, non indicava come, quando e in quali termini la parte avesse avanzato una siffatta richiesta.

Del pari generico era il rilievo secondo cui sia il Tribunale che la Corte distrettuale avrebbero ignorato l'istanza del Rover di rinnovo della CTU per determinare la propria quota su taluni beni comuni, posto che non era dato apprendere a quali beni il ricorrente intendesse riferirsi, tenuto conto che anche in sede di ricorso il Rover non indicava come, quando e in quali termini avesse formulato la richiesta di che trattasi.

Per la revocazione di tale sentenza propone ricorso Rover Sante sulla base di quattro motivi.

Le intimato non hanno svolto difese in questa fase.

Il ricorso è inammissibile, in quanto, pur dichiarando il ricorrente di voler impugnare per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. la sentenza di questa Corte n. 8490/2016, la sua formulazione, lungi dal prospettare la ricorrenza di errori di fatto revocatori ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., e cioè nell'essere la decisione fondata sull'affermazione di fatti la cui verità è incontestabilmente esclusa ovvero sull'affermazione dell'inesistenza di circostanze la cui verità è positivamente stabilita, e sempre che il fatto che ha costituito oggetto dell'errore non abbia rappresentato un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, intende sostanzialmente riproporre a questa Corte la valutazione di circostanze già positivamente apprezzate in occasione della decisione oggi

gravata, quasi a voler configurare la revocazione come un quarto grado di giudizio.

In realtà il ricorso, specie per quanto attiene al secondo ed al terzo errore denunziato, mira a contestare proprio la valutazione di questioni giuridiche così come positivamente apprezzate da questa Corte, assumendo apoditticamente essere stato commesso un errore di fatto, in presenza della risoluzione di questioni giuridiche, ovvero senza, come detto, allegare i presupposti per la ricorrenza dell'errore revocatorio, criticando le valutazioni, sempre in punto di diritto operate nella sentenza impugnata, ritenendo che il diverso apprezzamento delle difese giuridiche svolte equivalga alla commissione di un errore suscettibile di portare alla revocazione della sentenza.

In tal senso deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 14937/2017) in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso - qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso - si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronuncia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.

Il primo errore segnalato consisterebbe nel fatto che a pag. 3 la sentenza gravata avrebbe riportato una circostanza erronea,



e cioè che il CTU non era stato in grado di riferire se i due buoni postali fruttiferi esibiti in fotocopia dalla Gallo fossero stati effettivamente incassati e da chi, il che escludeva che potessero essere presi in considerazioni ai fini della composizione dell'asse relitto.

Si assume però che non si trattava di due buoni postali fruttiferi, bensì di quattro assegni.

Inoltre, il CTU avrebbe affermato circostanze inveritiere in merito alla esigibilità e detenzione dei buoni postali.

La doglianza è inammissibile.

Valga rilevare che a pag. 3 della sentenza gravata, e precisamente al terzo rigo, questa Corte ha fatto chiaramente riferimento, non già a buoni postali fruttiferi, ma ad assegni bancari non trasferibili, il che sconfessa la stessa ricorrenza dell'errore revocatorio denunziato.

Inoltre, è pur vero che alla pagina seguente si fa cenno alla mancata prova dell'effettivo incasso anche dei buoni postali fruttiferi esibiti in fotocopia dalla convenuta Gallo, ma deve escludersi che sia ravvisabile un errore ai sensi dell'art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c.

In primo luogo la circostanza concernente l'avvenuto incasso o meno dei buoni in questione ha costituito un punto controverso sul quale la Corte di merito, prima, e questa Corte, poi, ebbero a pronunciarsi, ritenendo di dover condividere le valutazioni espresse dal CTU, il quale aveva, quanto meno implicitamente, ritenuto non risolutive le affermazioni del ricorrente circa la persistente esigibilità del relativo importo.

Inoltre quanto alla prova della veridicità delle asserzioni di parte ricorrente, rispetto alle quali la sentenza impugnata si porrebbe irrimediabilmente in contrasto, si richiama il contenuto di una missiva peraltro redatta dallo stesso

ricorrente ed indirizzata alle Poste, della quale in evidente violazione del principio di specificità di cui all'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., non si riporta il contenuto, omettendosi altresì di indicare quando sia stata ritualmente introdotta nel processo ed ove la medesima sia attualmente reperibile, e che costituendo documento formato dalla stessa parte non consente di affermare che il suo contenuto corrisponda effettivamente al vero.

Il secondo motivo denuncia come errore revocatorio la circostanza che la Corte abbia ritenuto che la domanda di maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., in relazione alle somme riconosciute in favore del ricorrente, non potesse essere esaminata mancando una specifica richiesta in tal senso e non essendone comunque stata fornita la dimostrazione.

Al contrario si deduce che la richiesta era stata avanzata in sede di conclusioni in primo grado, laddove il Rover aveva chiesto la condanna della Gava al pagamento di rivalutazione ed interessi, mentre quanto alla prova della sua ricorrenza, doveva farsi applicazione dei principi di Cass. S.U. n. 19499/2008, che riconosce in via presuntiva, ed ad ogni creditore, il pregiudizio de quo in misura pari alla differenza tra il tasso degli interessi legali e quello del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.

In tal caso il motivo, lungi dal contestare un errore di fatto, mira nella sostanza a denunciare un preteso errore di diritto commesso nella sentenza impugnata, sostenendosi che non vi sarebbe stato un adeguato apprezzamento del tenore delle proprie richieste nei precedenti gradi di giudizio.

A tal fine va fatto riferimento al costante orientamento di questa Corte per il quale (cfr. Cass. S.U. n. 5743/2015) il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere

il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (conf. Cass. n. 22273/2010).

Ed, invero, premessa la necessità che una domanda siffatta dovesse essere proposta già con l'atto introduttivo del giudizio, palesandosi inammissibile una richiesta avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi, infatti, di domanda autonoma rispetto a quella di pagamento della sorte capitale, la denuncia di parte ricorrente mira a contestare la valutazione circa l'idoneità della richiesta formulata a porsi come un'ipotesi di valida proposizione della domanda di maggior danno, e quindi si risolve in una critica alla valutazione in diritto operata da questa Corte, che esula chiaramente dal novero degli errori revocatori suscettibili di denuncia ex art. 391 bis c.p.c.

Tali considerazioni risultano quindi del tutto assorbenti rispetto all'ulteriore profilo della prova del danno de quo.

Anche il terzo motivo appare chiaramente volto a contestare l'apprezzamento in diritto di questa Corte, e peraltro su di un punto controverso sul quale la stessa ebbe a pronunciarsi.

Ed, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che non potesse avere seguito la richiesta del Rover di cassare la decisione gravata per l'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione o integrazione della CTU, osservando che in violazione del principio di autosufficienza, il ricorso non indicava, come invece

doveroso, come, quando ed in che termini era stata avanzata una siffatta richiesta.

Inoltre, quanto alla censura secondo cui la CTU aveva ignorato l'esistenza di alcuni beni comuni, questa Corte al punto 3) evidenziava che analogamente generico era il motivo mancando la puntuale indicazione delle modalità e dei tempi con i quali era stata segnalata l'omissione dell'operato dell'ausiliario.

A detta del ricorrente vi sarebbe errore di fatto revocatorio, in quanto la specificità della richiesta di rinnovo delle operazioni peritali si evinceva dalle difese svolte in primo grado dal proprio difensore dell'epoca, affermazione questa che però non si confronta con il tenore della decisione impugnata che ha appunto ritenuto generico il motivo proposto, non già sul presupposto della genericità delle richieste avanzate in sede di merito, quanto per la carente formulazione del motivo di ricorso, che appunto ometteva di indicare se, quando e come fossero state sottoposte al giudice di merito le istanze volte al rinnovo della CTU.

Infine, del pari inammissibile è il quarto motivo che nemmeno prospetta in ipotesi un errore di fatto revocatorio addebitabile a questa Corte.

Assume il ricorrente che di recente, e peraltro in una controversia nemmeno precisamente indicata, il Tribunale di Genova avrebbe espresso il convincimento circa la provvisoria esecutorietà dei capi condannatori delle sentenze di divisione.

Quindi dopo avere richiamato varie opinioni dottrinali sulla questione in esame, deduce che anche la sentenza del Tribunale di Pordenone era da reputarsi munita di provvisoria esecutorietà in ordine ai capi di condanna della convenuta.

Pertanto il pagamento compiuto della Gava nel corso del giudizio di parte delle somme accertate dalla sentenza del Tribunale, poi confermata dalla Corte d'Appello, era dovuto, senza che quindi possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che l'adempimento sia stato spontaneo.

Trattasi però di questione che esula del tutto da quelle oggetto del ricorso a suo tempo proposto dal Rover, che non è stata minimamente esaminata da questa Corte, che non assume alcuna incidenza sul dictum della decisione gravata, e che attiene in ogni caso a problematica (quella relativa alla provvisoria esecutorietà delle sentenze di merito) ormai superata a seguito della pronuncia di questa Corte che ha determinato il passaggio in giudicato della pronuncia di appello, anche nella parte concernente i capi di condanna.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese atteso che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

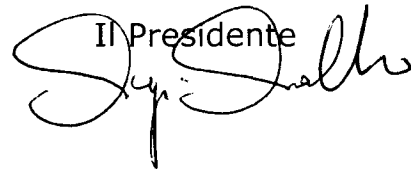
PQM

Dichiara il ricorso inammissibile;

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza

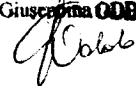
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 febbraio 2018

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO


Corte di Cassazione - copia non ufficiale